



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**ANTONELLO BARRETTA**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| <b>148</b> | <b>05/09/2025</b> | <b>5017</b>                            | <b>07</b>      |

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 124 co. 1 e 133 co. 2 del d.lgs 152/2006. Illecito amministrativo accertato con nota 4/10-2-1 del 27/09/2021 dei CC del Nucleo Operativo Ecologico di Caserta. Trasgressore: Comune di Tora e Piccilli. Archiviazione nei confronti del legale rappresentante del comune di Tora e Piccilli all'epoca dei fatti.***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- Che i CC del Nucleo Operativo Ecologico di Caserta, in data 09/09/2021, eseguivano un controllo/prelievo dallo scarico di acque reflue presso l'Impianto di depurazione sito nel comune di Tora e Piccilli (CE) con scarico nel corpo idrico superficiale denominato "Fosso Rianale"
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
  1. *«All'atto del sopralluogo si esaminavano le condizioni e l'origine dello scarico. In particolare, l'impianto era regolarmente funzionante e lo scarico, costituito da acque reflue urbane, si immetteva nel corpo idrico superficiale denominato "Fosso Rianale". Lo scarico dei predetti reflui non risultava essere autorizzato ambito AUA ex DPR 59/2013.-. L'amministrazione comunale, ad oggi, non era in possesso di autorizzazione in quanto l'ultimo atto autorizzativo, con validità di 4 (quattro) anni, risulta avere protocollo n. 939 e risale al 28 marzo 2014, successivamente non veniva inoltrata alcuna richiesta di proroga agli organi competenti. Resta doveroso da parte di questa P.G. operante rappresentare che il commissario prefettizio risultava insediato a far data del 10 giugno 2021 e che a far data del 29 giugno 2021 emetteva con atto prot. n.1 del 29.06.2021, comune di Tora e Piccilli, l'indirizzo per attivare le procedure di rilascio autorizzazione unica ambientale dando incarico al responsabile dell'ufficio tecnico.»;*
  2. Pertanto, i CC contestavano, con verbale 4/10-1 al legale rappresentante del comune di Tora e Piccilli all'epoca dei fatti, sig.ra \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* la violazione dell'art. 124 co. 1 del D.lgs. 152/2006 sanzionato dall'art. 133 co. 2 del medesimo;
- Che sono pervenute memorie difensive e richiesta di audizione da parte della sig.ra \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* acquisite al PG 541473 del 03/11/2021;
- Che tutti gli atti sopra richiamati si intendono, qui, integralmente trascritti e riportati.

### RILEVATO

- Che i verbali e le contestazioni sono stati correttamente e tempestivamente notificati;
- Che, lette anche le memorie difensive, si rileva che il Commissario Prefettizio, come si legge anche dal verbale di contestazione, si era insediato nel comune di Tora e Piccilli in data 10/06/2021 e già a far data dal 29/06/2021 aveva dato indirizzo di avviare le procedure per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006: *"Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati"*;
- Che, ai sensi dell'art. 133 co. 2 del D.lgs. 152/2006: *"Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro."*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *"in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità"*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n. 72 del 21 novembre 2011, ha decretato i *"criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii."*;

- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;
- Con delibera di G.R. n. 478 del 10/9/2012 e s.m.i., modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012 e dalla D.G.R. n. 619 dell'8/11/2016, le competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono state attribuite alle UOD- Autorizzazioni Ambientali Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'Ambito del proprio territorio provinciale.

## CONSIDERATO IN FATTO

- Che, tutto quanto sopra valutato, lo scrivente Ufficio ritiene di accogliere le motivazioni della sig.ra \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* in quanto non solo la stessa era impossibilitata ad esibire un valido rinnovo all'atto del sopralluogo per motivi oggettivi (non erano trascorsi i novanta giorni, necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione, tra il suo insediamento e la data del sopralluogo), ma forniva, inoltre, impulso all'avvio della procedura di rilascio/rinnovo dell'Aua non appena nominata Commissario Prefettizio;
- Che, pur non ravvisando colpevolezza della persona fisica legale rappresentante dell'Ente Comunale, non decade la responsabilità della persona giuridica in merito all'illecito. A tal proposito, la Cassazione ha ritenuto *“che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di quest'ultimo non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza del trasgressore, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile l'obbligato solidale a norma L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1. (ex multis, Cass. nn. 145/15, 11643/10, 24573/06, 2780/04, 4725/04, 18389/03, 7909/02, 357/00, 19861988/97, 1979-1982/97, 1969-1977/97, 1960/97, 1402/97, 1114/97, 590-606/97, 558 573/97 e 172/97).”* Tribunale di SMCV, causa R.G. 5819/2020;
- Che, per quanto sopra, la sanzione, così come graduata in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 8 ed 11 della L. 689/81 e del D.D. Regione Campania n. 242 del 24/06/2011– *“Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal d.lgs. 152 del 2006 e s.m.i.”* ammonta ad **€ 6.000,00 (Seimila/00)**.

## VISTO

- L'art. 124 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 434754 del 05/09/2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

## DECRETA

- Di ingiungere, al comune di Tora e Piccilli C.F. 83000220612, il pagamento della somma di **€ 6.000,00 (seimila/00)** oltre eventuali spese di notifica entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 124 co. 1 e 133

co. 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla nota di contestazione in oggetto. Sarà cura dell'ente comunale, tramite eventuale azione di regresso, individuare la persona fisica responsabile della violazione accertata;

- Di archiviare la contestazione n. 4/10-1 del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica - Nucleo Operativo Ecologico di Caserta - elevata nei confronti della \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, rappresentante legale del comune di Tora e Piccilli all'epoca dei fatti.

#### **COMUNICA**

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione altre tipologie di pagamento
- Comune di Tora e Piccilli – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

#### **AVVERTE**

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

#### **MODALITA' DI NOTIFICA**

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati nella lettera di trasmissione del presente decreto. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all' Autorità che ha elevato la contestazione.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA